

## **LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO**

### **ARTICOLO 1 (Premesse)**

1. Il presente documento di indirizzo definisce i limiti, le modalità e le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo inferiore a 200.000,00 euro, con la finalità di prevedere forme di gestione degli acquisti trasparenti, in linea con i principi che regolano la materia in ambito camerale e nel contempo sufficientemente snelle per contemperare le specifiche esigenze operative dell'Azienda che afferiscono ad attività non facilmente programmabili.
2. Nella definizione delle linee, Paviaviluppo intende in particolare conformarsi ai principi e ai criteri delle procedure in economia regolamentate dalla Camera di Commercio di Pavia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici" e norme collegate, garantendo nel contempo il rispetto dei principi - anche di derivazione comunitaria - di economicità, efficacia, tempestività, imparzialità, non discriminazione e concorrenza fra gli operatori.
3. Le procedure in economia si ispirano altresì ai seguenti principi:
  - Promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
  - Limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale
  - Preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili o riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili e che minimizzano la produzione di rifiuti.
4. Se non diversamente individuato da specifici atti amministrativi, la gestione del procedimento per gli acquisti in economia dell'Azienda è di competenza dell'Ufficio Amministrazione.  
Per gli acquisti inferiori a 3.000,00 euro, di cui all'art 5 comma 2, il procedimento può essere gestito dal responsabile dell'area cui afferisce l'acquisizione del bene o servizio.
5. Ai fini delle presenti linee si intende:
  - per beni: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti
  - per servizi: prestazioni così come individuate nel decreto legislativo n. 163/2006
6. Le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia possono essere condotte, in tutto o in parte, avvalendosi di piattaforme e/o sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente messi a disposizione delle amministrazioni pubbliche nazionali e/o locali.

### **ARTICOLO 2 (Limiti di valore)**

1. Possono essere condotte in economia mediante cottimo fiduciario, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo singolo non superiore a 200.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2. Non è consentito frazionare artificiosamente il suddetto importo.
3. Per le forniture di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro (iva esclusa) l'assegnazione avviene con procedura negoziata secondo le modalità indicate all'art. 4.

4. Per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro (iva esclusa) - è ammesso l'affidamento diretto secondo le modalità indicate all'art. 5.

### **ARTICOLO 3** **(Limiti relativi all'oggetto della fornitura)**

1. Le acquisizioni in economia vengono effettuate - in relazione ai valori sopra richiamati ed entro i limiti di spesa delle singole disponibilità di bilancio - con riguardo alle specifiche esigenze e necessità dell'Azienda, nell'ambito dello svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali e operative per le forniture di beni e servizi elencate nell'allegato A.

### **ARTICOLO 4** **(Acquisizioni con procedura negoziata)**

1. Per le forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro (iva esclusa), l'affidamento a terzi (soggetti esterni all'Azienda) avviene con procedura negoziata a seguito di confronto di almeno cinque offerte da richiedere simultaneamente – tramite lettera - a operatori individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, tramite il ricorso a indagini di mercato ovvero nell'ambito di elenchi di operatori economici accreditati.  
Si intendono come tali, gli elenchi di fornitori formati da Paviaviluppo nell'ambito della propria attività amministrativa, ovvero quelli formati dalla Camera di Commercio di Pavia o risultanti da centrali acquisti o piattaforme di mercato elettronico di natura pubblica (Mepa, Sintel, Consip, ecc.).
2. Il confronto di offerte non è dovuto nel caso di servizi e forniture a tutela dei diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e/o di mercato (brevetti, esclusive, ecc.).
3. La richiesta di offerta, indirizzata tramite pec o raccomandata a/r ai soggetti individuati, deve contenere i seguenti elementi:
  - oggetto della prestazione ivi incluse le caratteristiche tecniche, le modalità di esecuzione e i requisiti richiesti
  - eventuale importo massimo stimato per la fornitura, iva esclusa
  - termine per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione della fornitura
  - termini e modalità di pagamento
  - criterio di aggiudicazione, con indicazione degli eventuali elementi di valutazione adottati, qualora si ricorra al criterio dell'offerta più vantaggiosa
  - eventuale clausola di non aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta
  - eventuale misura delle penali in caso di ritardo della fornitura o mancata corrispondenza della stessa ai requisiti richiesti
  - eventuali requisiti soggettivi richiesti (di cui sub art. 7)
  - informativa circa l'obbligo di attenersi alle norme vigenti, in particolare a quelle in materia di oneri assicurativi e previdenziali, di sicurezza sul lavoro e di trattamento economico dei lavoratori.
4. Nell'offerta dovrà essere dichiarata l'accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità previste. L'offerta dovrà inoltre essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti soggettivi richiesti nonché il rispetto degli obblighi normativi vigenti in materia assicurativa, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e di trattamento economico dei lavoratori

**ARTICOLO 5**  
**(Acquisizioni con affidamento diretto)**

1. Per le forniture di beni e servizi di importo compreso fra 3.000,00 e 40.000,00 euro (iva esclusa) si procede con affidamento diretto al miglior offerente, da individuare a seguito di acquisizione di almeno tre preventivi tramite indagine di mercato effettuata con lettera o via mail, ovvero tramite ricorso a centrali acquisti o piattaforme di mercato elettronico di natura pubblica (Mepa, Sintel, Consip, ecc.). Per la presente categoria di acquisizione non è escluso il ricorso alla procedura negoziata di cui al precedente art. 4.
2. Per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 3.000,00 euro (iva esclusa) si procede con l'affidamento diretto, a seguito di acquisizione di un solo preventivo, la cui congruità viene verificata ricorrendo a elenchi prezzi, offerte al pubblico di fonte indipendente rispetto all'affidatario ovvero tramite esame di cataloghi o tramite verifica dei prezzi esposti in centrali acquisti o piattaforme di mercato elettronico di natura pubblica (Mepa, Sintel, Consip, ecc.).
3. Nelle procedure di affidamento diretto l'individuazione del fornitore si realizza nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza, di trasparenza, di non discriminazione e rotazione. Per l'individuazione ci si avvale degli elenchi di fornitori formati da Paviaviluppo nell'ambito della propria attività amministrativa, ovvero di quelli formati dalla Camera di Commercio di Pavia o risultanti da centrali acquisti o piattaforme di mercato elettronico di natura pubblica (Mepa, Sintel, Consip, ecc.).

**ARTICOLO 6**  
**(Acquisizione di forniture ricorrenti)**

1. Per le forniture di beni e servizi ricorrenti nel corso dell'anno, non esattamente predeterminabili e comunque ricomprese fra quelle elencate nell'allegato A, si procede ad effettuare l'affidamento, a inizio anno, al fornitore individuato secondo le modalità previste ai precedenti artt. 4 o 5 in relazione all'importo stimato per l'intera fornitura annuale. Le singole ordinazioni verranno effettuate di tempo in tempo al manifestarsi dello specifico fabbisogno, e comunque entro i limiti dell'impegno di spesa complessivamente assunto per la fornitura annuale.

**ARTICOLO 7**  
**(Requisiti dei contraenti)**

1. Per il singolo affidamento può essere previsto il possesso di requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ovvero specifiche capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità, la quantità, l'importanza della fornitura e/o del servizio richiesto.
2. In tal caso nella lettera di richiesta di offerta dovranno essere precisati i requisiti necessari, da sottoporre a dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione dell'offerta stessa.

**ARTICOLO 8**  
**(Aggiudicazione)**

1. In caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 4 o all'affidamento diretto oltre la soglia di 3.000,00 euro di cui all'art. 5 c. 1, l'individuazione del contraente può avvenire secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta più vantaggiosa. Il criterio prescelto dovrà essere chiaramente indicato nella lettera di invito.

**ARTICOLO 9**  
**(Forniture in emergenza)**

1. Per le forniture urgenti ed indifferibili o conseguenti a eventi imprevisti o imprevedibili si provvede dietro autorizzazione del Direttore di Paviaviluppo, dandone necessaria motivazione.

**ARTICOLO 10**  
**(Perfezionamento del contratto)**

1. In caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 4 o all'affidamento diretto di cui all'art. 5 c. 1 il contratto si perfeziona attraverso apposito accordo scritto o lettera d'incarico sottoscritta per accettazione dall'operatore in favore del quale è stata disposta l'aggiudicazione.
2. Il contratto o la lettera d'incarico devono essere conformi alle condizioni riportate nell'offerta e devono contenere:
  - specifiche della fornitura
  - prezzi unitario, totale o a corpo della fornitura
  - condizioni di esecuzione
  - inizio e termine della fornitura
  - modalità di pagamento
  - penalità in caso di ritardo e diritto del committente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario
  - estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità normativamente previsti.
3. In caso di ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 5 c. 2 l'aggiudicazione si perfeziona attraverso lettera ordinativo indicante le specifiche, il prezzo e i termini della fornitura, oltre alle modalità di pagamento della stessa
4. Nel caso di acquisti per importi fino a € 500,00 (IVA inclusa) con carattere d'urgenza e rientranti nella gestione delle minute spese, il contratto si perfeziona con il pagamento in contanti o con carta pre-pagata ovvero con carta di credito, effettuato direttamente presso l'esercizio oppure on-line.
5. In caso di procedura negoziata ai concorrenti non aggiudicatari deve essere data specifica comunicazione indicante i motivi della mancata aggiudicazione.

**ARTICOLO 11**  
**(Liquidazione e pagamento)**

1. Le fatture relative alla fornitura saranno liquidate nei termini stabiliti dal contratto o lettera d'incarico, a seguito della verifica della regolare esecuzione di quanto pattuito, nonché a seguito di formale accettazione e ossequio alle norme cogenti inerenti la tracciabilità finanziaria.
2. La regolare esecuzione, per i beni che per loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, è attestata dall'addetto dell'ufficio utilizzatore dei beni o servizi acquisiti, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore.
3. In caso di inadempimento per fatti imputabili all'aggiudicatario si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera d'incarico, fatto salvo il maggior danno ove ciò sia stabilito da apposita clausola e l'esercizio degli altri rimedi previsti dal codice civile.